CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0006027
del 02/05/2018 ore 13:17:05
Protocollo generale - Registro: U

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 30 APR. 2018

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di RIMINI
Corso d'Augusto 108
47921 Rimini

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 319/2017 _ società tra professionisti_ maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e per quote

Con riferimento al quesito formulato il 20 dicembre 2018, con il quale si chiedono chiarimenti in relazione alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 4, lettera b), si osserva quanto segue.

L'art. 10, comma 4, lettera b), della L. 183/2011 prevede che *"In ogni caso il numero dei soci professionisti **e** la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci"*.

Dalla formulazione letterale dell'art. 10, comma 4, lettera b) della L. 183/2011 emerge che

- la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti deve ricorrere congiuntamente sia per teste che per quote societarie, indipendentemente dalla forma societaria assunta dalla STP;
- le quote societarie (la partecipazione al capitale) dei professionisti devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci[1].

Tale orientamento è stato confermato anche dalle decisioni del 28 marzo 2018 del Consiglio Nazionale, che chiamato a decidere sulla mancata iscrizione nella sezione speciale dell'albo di società tra professionisti che non presentavano entrambe i requisiti (maggioranza per teste e per quote) ha rigettato i ricorsi contro la mancata iscrizione delle STP nell'albo, ritenendo che *"il senso letterale della disposizione impone inequivocabilmente di riconosce la natura di Società tra professionisti alle società in cui risulti una*

[1] Tale lettura risulta, oggi, avvalorata dalle disposizioni dell'art. 4 bis dell'ordinamento professionale forense (L. 247/2012) come modificato dall'art. 1, comma 141 della legge 4 agosto 2017, n. 124. Il legislatore, infatti, ha disposto che, nelle società tra avvocati, i soci, per almeno 2/3 del capitale sociale **e** dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in altre professioni.

maggioranza dei due terzi sia riguardo al numero dei soci professionisti (cd. maggioranza per teste) che riguardo alle quote sociali dei medesimi (cd. maggioranza per quote)".

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che non si possa procedere all'iscrizione delle STP nei casi in cui non ricorrano le condizioni fissate dall'art. 10, comma 4, lettera b) della L. 183/2011. Pertanto non possono essere iscritte le STP nelle quali non si riscontri contemporaneamente la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste, la maggioranza dei 2/3 per quote di partecipazione al capitale sociale dei soci professionisti e la maggioranza dei 2/3 per voti nelle deliberazioni assegnata ai soci professionisti.

Cordiali saluti

Francesca Maione